



La mediazione penale minorile in Ticino

Premessa

Queste brevissime annotazioni e riflessioni sono destinate ai partecipanti del seminario “**Giustizia riparativa e mediazione sociale**” tenutasi il 21 maggio nell’Aula Magna dell’università di Varese dal relatore lic.iur. Carlo Canonica mediatore penale FSM e Responsabile del gruppo mediatori penali in Ticino nonché presidente dell’ATME (Associazione ticinese per la mediazione). I testi legali citati sono di supporto, complementari per l’esposizione della relazione ma non indispensabili per la sua comprensione.

Introduzione

Il primo gennaio 2007 sono entrati in vigore il nuovo Codice penale svizzero (parte generale) ed il diritto penale minorile (in seguito DPMin).

Il 22 giugno dello stesso anno sono stati eletti 9 mediatori penali che hanno dichiarato fedeltà al Magistrato dei minorenni.

Il loro compito è quello di gestire gli incontri tra la vittima ed il minorenne affinché trovino un accordo che ponga fine alla procedura con un’adeguata riparazione del torto.

La mediazione penale minorile è stata voluta dal legislatore svizzero poiché ha ritenuto che potesse essere uno strumento efficace per il raggiungimento di tre diversi obiettivi:

- La responsabilizzazione dell’autore del reato
- La soddisfazione della vittima
- La prevenzione di altri reati commessi da minorenni

A. Il diritto penale minorile dal 1 gennaio 2007 (DPMin del 20 giugno 2003)

Per minore s’intende un ragazzo/a tra i 10 anni ed i 15 non ancora compiuti, mentre per adolescente tra i 15 ed i 18 anni non ancora compiuti.

Art. 8 Abbandono del procedimento ai fini della mediazione

1 L’autorità competente può abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare di avviare una procedura di mediazione un’organizzazione o persona riconosciuta e idonea se:

- a. non sono necessarie misure protettive o l’autorità civile ha già ordinato provvedimenti adeguati;
- b. non sono adempiute le condizioni per l’impunità di cui all’articolo 21 capoverso 1;
- c. i fatti sono stati essenzialmente chiariti;
- d. non si è in presenza di un crimine punibile prevedibilmente con una privazione della libertà senza condizionale conformemente all’articolo 25; e
- e. tutte le parti e i loro rappresentanti legali sono d’accordo.

2 L’autorità competente abbandona definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo tra il danneggiato e il minore.

Art. 21 Impunità

1 L’autorità giudicante prescinde da una punizione se:

- a. la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;
- b. la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
- c. il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, sempreché come punizione entri in linea di conto soltanto un’ammonizione

conformemente all'articolo 22 e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia minimo;

d. il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;

e. il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o

f. dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

2 Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell'atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.

3 Se non vi è un motivo d'impunità giusta i capoversi 1 e 2, l'autorità giudicante può sospendere provvisoriamente il procedimento e incaricare un'organizzazione o una persona riconosciuta e idonea di **avviare una procedura di mediazione** qualora siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 8. Se si giunge a un accordo tra il danneggiato e il minore, l'autorità giudicante abbandona definitivamente il procedimento.

La decisione di proporre la mediazione penale spetta al Magistrato dei minorenni e le parti devono dare il loro consenso. Per quanto attiene alla procedura, in Svizzera ogni cantone rimane competente per la sua regolamentazione.

In Ticino vi è dunque una Legge cantonale sulla Magistratura dei minorenni ed un **Regolamento cantonale sulla mediazione penale minorile** che recita quanto segue:

Principi

Art. 9 1 Il mediatore rispetta la dignità delle parti, veglia affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad un ritmo confacente alle parti.

2 La mediazione si svolge in un luogo confortevole, indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile.

3 La mediazione può essere promossa una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento penale.

Svolgimento della mediazione

Art. 10 1 La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio tramite incontri tra le parti.

2 Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico.

3 In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione.

Il mediatore ne deve essere informato senza indugio per iscritto o nel corso di un incontro organizzato.

4 Parimenti il mediatore può per motivi validi interrompere la mediazione in ogni momento, segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.

Garanzie per le parti

Art. 11 1 In materia di mediazione le parti hanno gli stessi diritti loro garantiti dalle leggi di procedura.

2 Il mediatore designato accetta l'incarico dall'autorità competente se può garantire l'imparzialità. In caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore.

3 Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato.

4 Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito.

5 L'incarico costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro.

Esito della mediazione e esecuzione dell'accordo

Art. 12 1 Se la mediazione sfocia in un accordo, quest'ultimo viene firmato da ciascuna delle parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali.

2 In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo.

3 Le parti sono responsabili dell'esecuzione dell'accordo che hanno concluso.

Fine della mediazione

Art. 13 1 Il mediatore dà immediata comunicazione all'autorità competente del risultato della mediazione mediante la trasmissione dell'accordo raggiunto dalle parti.

2 Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell'interruzione della mediazione.

3 Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione, precedentemente approvato da queste ultime.

Conseguenze sulla procedura penale

Art. 14 1 Se la mediazione ha esito positivo, l'autorità competente abbandona la procedura penale dopo aver constatato l'avvenuta esecuzione dell'accordo.

2 Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso dopo la comunicazione del mediatore.

3 In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l'esito della mediazione non avrà alcuna influenza su queste ultime.

Prove

Art. 15 Qualunque sia il risultato della mediazione, nessuno può prevalersi presso un'autorità penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la mediazione.

Gratuità della procedura

Art. 16 La mediazione è gratuita.

Il Magistrato dei minorenni, prima di inviare la causa al mediatore, procederà ovviamente ad un'analisi della situazione personale del minore, partendo soprattutto dalla sua comprensione nei confronti dell'atto illecito o dell'atto commesso.

La mediazione penale si pone dunque quale strumento di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società.

Essa è importante anche per la società, in quanto il reo ha la possibilità di capire le conseguenze e quali sofferenze le sue azioni hanno provocato ed ha l'opportunità di riparare al danno causato.

La mediazione penale nata a scopo educativo dà la possibilità alla vittima ed all'autore del reato, dopo la dovuta preparazione, di incontrarsi tramite l'aiuto del mediatore, per confrontare le rispettive posizioni, opinioni, pregiudizi, emozioni, al fine di trovare una soluzione comune basata sulla riconciliazione e su un accordo di riparazione materiale e/o simbolica.

Qualora la mediazione dovesse avere un esito negativo, la procedura penale riprenderà il suo corso. Tutta la procedura di mediazione è confidenziale e quanto detto durante i colloqui non può essere utilizzato nel caso di esito negativo. Questo fa sì che le parti possano "aprirsi" allo scopo di trovare soluzioni concordate, senza dover temere delle conseguenze giudiziarie.

B. Situazione in Ticino a tre anni dall'entrata in vigore della legge

In Ticino i 9 mediatori penali accreditati presso la Magistratura si sono costituiti in un gruppo specifico all'interno dell'ATME (Associazione ticinese per la mediazione). Per maggiori informazioni vedi direttamente www.mediazioneticino.ch

Questi ultimi ricevono i mandati direttamente dal Magistrato dei minorenni o dal suo sostituto che, sulla base di probabili "direttive interne" decide di volta in volta a quale dei mediatori affidare il mandato.

Ad oggi possiamo dire che statisticamente l'80% dei casi trattati si sono conclusi con un accordo che ha permesso al magistrato d'abbandonare la procedura penale.

Quali mediatori penali gradiremmo essere "sollecitati" molto di più dal Magistrato che però, comprensibilmente, in questa prima fase di rodaggio, agisce con il contagocce. Quali siano i motivi reali non è dato sapere. I rapporti tra mediatori ed il Magistrato sono buoni e di reciproco rispetto ma, contrariamente ad altri cantoni, quale per esempio quello di Friburgo, la mediazione in Ticino non è ancora decollata.

Difficile naturalmente valutare quali siano le cause soggettive e oggettive. A mio parere ritengo che più fattori possano influenzare la "prudenza" del Magistrato, tra questi probabilmente i seguenti:

- Difficoltà nella scelta dei casi idonei alla mediazione
- Aspetti politici/sociali/culturali
- Gestione dei costi

C. Conclusioni

I casi trattati sino ad oggi dal nostro gruppo sono stati principalmente inerenti i furti, danneggiamenti, atti vandalici, vie di fatto, ingiuria, diffamazione, abuso di impianti di telecomunicazione.

I problemi riscontrati, molti di tipo pratico, come le lunghe telefonate per concordare gli appuntamenti, difficoltà nel reperire un luogo adatto dove svolgere la mediazione; altri più legati alla mediazione stessa, quali la ricerca di soluzioni legali praticabili, diffidenza delle vittime ad incontrare il reo, vergogna, disagio dei genitori per l'atto commesso dai figli.

Infine per quanto attiene alle "sensazioni" quali mediatori possiamo dire che per tutti è un'esperienza molto impegnativa ma bella, arricchente dal profilo umano e stimolante da quello professionale.